



COMUNE DI ANTRODOCO

Provincia di Rieti

Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici

Corso Roma, 15 - 02013 Antrodoco (RI) - Tel 0746 578185 - PEC: comunediantrodoco@legalmail.it

Prot. 4130

Data 20.05.2019

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)
ufficio vigilanza Collaborativa e Vigilanze Speciali
protocollo@pec.anticorruzione

Antrodoco Terme srl
antrodocoterme@legalmail.it

p.c. Sig. Sindaco del Comune di Antrodoco
sig. Segretario Generale del Comune di Antrodoco
comunediantrodoco@legalmail.it

Oggetto Fascicolo 5456/2015-
Concessione per il completamento e l'adeguamento del complesso riabilitativo e termale di Antrodoco e della connessa attività di realizzazione e gestione della RSA. Riscontro a comunicazione risultanze istruttorie art. 15 Regolamento 09.12.2014.

In relazione all'oggetto, vista la nota prot. 32516 del 18.04.2016, con la presente lo scrivente Geom. Giuseppe Gregori, Responsabile Unico del Procedimento a far data dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 16.02.2018, esaminato il contenuto dell'atto in oggetto, trasmette l'integrazione istruttoria che segue, necessaria anche a causa della incompleta trasmissione della documentazione da parte del precedente Responsabile Unico del Procedimento Arch. La Pietra, e le conclusioni dello scrivente Responsabile Unico del Procedimento.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Punto 1 (regolarità delle cessioni societarie): |
|---|

Il contratto di concessione (rep. 7/2006) vieta, all'art. 35, e fino alla data di emissione del collaudo provvisorio dell'opera, la cessione di quote della società di progetto da parte di soci della società di progetto che hanno concorso all'aggiudicazione della concessione possedendo i requisiti previsti per la costruzione dell'Opera.

L'art. 35-quinquies della Legge 109/94 (che disciplina, salvo errori, assieme al DPR 554/99, la vicenda contrattuale), stabilisce a propria volta che <<Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, **fermo**

restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera>>

La ricostruzione operata dallo scrivente, seppure con le difficoltà di un archivio frammentato e non sistematico, rivela che in realtà sono avvenute **n° 4 cessioni di quota, che vengono appresso rappresentate con le relative situazioni inerenti le attestazioni SOA.**

All'esito della stipula del contratto rep. 7/2006, la composizione societaria è la seguente:

- Nuova Carrel spa (8%)
- Ceccarelli Franco (41%)
- ISIMED Srl (51%)

In ordine alla verifica della qualificazione, si riferisce quanto appresso.

A causa della problematica situazione dell'archivio comunale, lo scrivente non ha ancora rinvenuto verbali di aggiudicazione o di gara che comprovino le modalità attraverso le quali all'ATI partecipante (con la medesima compagine) è stato verificato l'effettivo possesso delle attestazioni SOA sufficienti.

In base ai capitolati di gara ed alla norma, lo scrivente ha potuto ricostruire la seguente situazione.

I requisiti richiesti erano i seguenti (dato attinto dal Bando da dal capitolato tecnico approvato con Determinazione n° 98 del 31.03.2006 dal Responsabile Ufficio tecnico Area LL.PP.)

Categoria OG1 (Categoria principale)	€ 2.400.000, 00
Categoria OG11 (scorporabile non subappaltabile)	€ 1.730.000, 00
Importo totale lavori	€ 4.130.000, 00

Per la realizzazione dei lavori, i concorrenti, comunque costituiti, dovevano essere in possesso delle seguenti attestazioni SOA (dato attinto dal Bando di Gara Licitazione Privata pubblicato sulla GURI 83 del 08.04.2006)

Categoria principale	OG1 class. IV	(importo € 2.582.000, 00)
Categoria scorporabile	OG11 class. IV	(importo € 2.582.000, 00)

L'ATI aggiudicataria, con mandataria Nuova Carrel spa, possedeva le seguenti attestazioni SOA:

Nuova Carrel spa (mandataria)	OG1 class. III	(importo € 1.033.000, 00)
	OG11 class.IV	(importo € 2.582.000, 00)
Impresa Ceccarelli Franco	OG1 class. III	(importo € 1.033.000, 00)
ISIMED srl	nessuna attestazione SOA	

Secondo quanto ribadito nella determina AVCP 75 del 06.03.2007, la mandataria e le mandanti possono incrementare la classifica delle loro attestazioni del 20%, a patto che la

mandataria sia in possesso almeno del 40% dei requisiti richiesti e che le mandanti siano almeno in possesso del 10% dei medesimi requisiti.

Sulla scorta dei dati sopra esposti, la mandataria Nuova Carrel spa possedeva il 40% del requisito in OG1 (precisamente $1.033.000,00/2.400.000 = 43,04\%$), il 100% del requisito in OG11, mentre l'impresa Franco Ceccarelli, a propria volta, possedeva il 43,04% del requisito in OG1.

Pertanto, potendosi applicare il noto incremento di 1/5, la qualificazione è stata ottenuta, presumibilmente, come appresso:

Categoria OG1

Nuova Carrel	OG1 per importo $1.033.000+20\% =$	€. 1.239.600,00
Franco Ceccarelli	OG1 per importo $1.033.000+20\% =$	€. 1.239.600,00
Sommano		€. 2.479.200,00 > 2.400.000,00

Categoria OG11

Nuova Carrel spa	OG 11 class. IV	Importo lavori fino a €. 2.582.000
------------------	-----------------	------------------------------------

Sia la **Nuova Carrel spa** che l'**Impresa Franco Ceccarelli** erano a tutti gli effetti quei **<<soci della società di progetto che hanno concorso all'aggiudicazione della concessione possedendo i requisiti previsti per la costruzione dell'Opera>>** per i quali la cessione di quote poteva intervenire solo dopo il collaudo, ed in base alla legge, soggetti **<<tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera>>**

Quanto sopra è detto al fine di costituire la base per le verifiche ulteriori.

L'Autorità evidenzia a pagina 2, 1° capoverso che sono intervenute, nel corso dell'esercizio del contratto **<<n° 3 modifiche di quote societarie>>** ed al secondo capoverso, che **<<la prima cessione aveva per oggetto il subentro della Touritalia srl e della Marinelli Costruzioni srl delle quote della società di progetto detenute da Ceccarelli Franco. Il Comune di Antrudoco esprimeva gradimento con delibera di Giunta Comunale 67 del 10.05.2007.**

Successivamente (in data 22.05.2007) l'IMPRESA CECCARELLI FRANCO cedeva le proprie quote alle Touritalia srl e nel contempo, alla ISIMED srl, senza che tale cessione fosse sottoposta al gradimento preventivo della concedente >>

In realtà, come detto sopra, le cessioni di quote della società di progetto, sono state 4 e non 3.

Precisa lo scrivente che tale discrasia è dovuta al fatto che è possibile il precedente Responsabile Unico del Procedimento abbia ommesso di segnalare la presenza dell'atto rep. **67706 del 22.05.2007 avanti il notaio Renato Greco in Colleferro** (La Pietra, nella sua relazione identifica la prima cessione con il rep. **67707 sempre il 22.05.2007 avanti il medesimo notaio.**

L'atto di allega alla presente in copia sub lettera A)

La **prima** cessione è infatti quella sopra descritta (rep. 67706), e nell'atto l'impresa **CECCARELLI FRANCO**, previa rinuncia alla prelazione da parte della soc. Nuova Carrel spa,

componente assieme a Ceccarelli ed ISIMED srl dell'ATI e della società di progetto, operava la cessione **dell'intera quota detenuta dalla medesima (41%) alla ISIMED srl.**

Il Comune con la Delibera n° 67 del 10.05.2007, esprime <<nessuna osta alla fuoriuscita di Ceccarelli Franco >> e <<gradimento all'ingresso di Marinelli Costruzioni srl e Touritalia Srl >>. Da atto la Giunta che la compagine così ricostituita è in possesso, per tramite delle società subentranti, di adeguate attestazioni SOA.

A seguito della cessione, e fino al successivo (ancorché di pari data) atto rep. 67707, la composizione della società di progetto è dunque la seguente:

- Nuova Carrel Spa 8%
- ISIMED 92% (51% originario e 41% proveniente da Ceccarelli)

La società di progetto Antrodoco Terme srl, per come fuoriesce da questo primo negozio giuridico, **non possiede più la qualificazione (intesa in termini di attestazioni SOA) a realizzare l'opera.** Infatti ISIMED non possiede alcuna qualificazione SOA e Nuova Carrel non possiede qualificazione sufficiente, avendo alla data del 08.03.2007 l'OG1 in classifica III invece della IV richiesta. Pertanto la **cessione di quote Ceccarelli Isimed**, rep. 667006 del 22.05.2007 (priva di gradimento da parte dell'Ente) è in violazione dell'art. 35 del contratto e dell'art. 37-quinquies della legge 109/94, la stessa comporta la **perdita della qualificazione ad eseguire l'Opera da parte della società di progetto Antrodoco Terme srl.**

La **2^ cessione di quote avviene sempre il 2.05.2007 ma con rep.667007 (allegato B)**

Essa riguarda la cessione **da parte di ISIMED srl a favore di Marinelli Costruzioni srl e Touritalia srl, di quote pari al 2% del capitale sociale (rispettivamente 1% per ciascuno dei due acquirenti).**

All'esito di tale **2^ cessione**, la società di progetto risulta così costituita:

- Nuova Carrel Spa 8%
- ISIMED 90%
- Marinelli Costruzioni srl 1%
- Touritalia srl 1%

In tema di qualificazione, alla data del 22.05.2007, Marinelli Costruzioni srl, risulta possessore di valido attestato SOA per lavori in **OG1 in classifica III.**

L'ingresso nella compagine di Marinelli, ove si adottasse il criterio di verifica relativo all'aumento di 1/5 degli importi di classifica, può essere sufficiente a ripristinare la qualificazione della società di progetto. Infatti la qualificazione può determinarsi come appresso.

Categoria OG1

Nuova Carrel	OG1 per importo 1.033.000+20%=	€.	1.239.600, 00
Marinelli Costruzioni srl	OG1 per importo 1.033.000+20%=	€.	1.239.600, 00
Sommano		€.	2.479.200, 00> 2.400.000, 00

Categoria OG11

Nuova Carrel spa	OG 11 class. IV	Importo lavori fino a €.	2.582.000
------------------	-----------------	--------------------------	-----------

L'art. 3 comma 2 del DPR 34/2000, stabilisce infatti che <<La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare **e ad eseguire i lavori** nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**>>

Nell'effettuare la cessione di quote ISIMED, **che non è socio "qualificante"** ai fini della realizzazione dell'Opera, non incorre nel divieto di cui all'art. 35 del contratto.

La 3^a cessione avviene ed è stata effettuata con atto notaio Domenici 19.12.2014 rep. 188 (allegato 7 nota La Pietra per ANAC).

Nell'atto medesimo i seguenti soggetti:

1. Nuova Carrel spa (in liquidazione a seguito di concordato preventivo dal 03.11.2010 giusta il decreto di omologa del Tribunale Fallimentare di Roma), qui titolare dell'8% delle quote;
2. Isimed srl (titolare del 90%);
3. Touritalia srl (titolare dell'1%)

cedono le loro quote a favore dei **Sereni Orizzonti S.p.a.**, , cessione che comporta il seguente assetto della società di progetto Antrodoco Terme srl:

- Marinelli Costruzioni srl 1%
- Sereni orizzonti spa 99%

La Giunta Comunale esprime il proprio gradimento con Delibera n° 7 del 26.01.2015: si fa rilevare che detta Delibera esprime <<**il parere di gradimento al subentro** nella titolarità del contratto della Sereni Orizzonti Spa a seguito della cessione del capitale sociale da parte della Antrodoco Terme srl, **con riserva che la stessa documenti il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice**>>.

Successivamente, come rilevato dall'Autorità, **con la Delibera n° 27 del 20.04.2015**, la Giunta Comunale **annulla in autotutela la Delibera 7/2015, per i motivi in premessa alla stessa DGC 27/2015, ossia in quanto in sede di <<verifica sono state accertate compravendite di quote azionarie in contrasto con l'art. 156 - comma 3 del Dlgs 163/2006 e con quanto stabilito all'art 35 del contratto di concessione n 7/2006>>**

In ogni caso, nonostante l'annullamento in autotutela, l'atto Lombardi 19.12.2015 svolge i propri effetti e la Sereni Orizzonti spa diviene proprietaria del 99% delle quote, essendo le restanti 1% in carico a Marinelli Costruzioni srl.

In tema di **qualificazione all'esecuzione, alla data del 19.12.2014, NON ESSENDO LA SERENI ORIZZONTI IN POSSESSO DI ALCUNA ATTESTAZIONE SOA**, la situazione è la seguente:

Categoria OG1

Marinelli Costruzioni srl OG1 class. IV bis € 3.500.000.000

Categoria OG11

Nessuna attestazione

Sul tema vi è un **importante evento che muta il quadro della situazione:** in data 15.05.2019 il Comune ha acquisito per le brevi dal proprio consulente avvocato Perelli, copia della sentenza n° 1857/2017 pubblicata il 13.06.2017 da parte del **Tribunale di Velletri**, il quale a seguito di ricorso da parte di SERENI ORIZZONTI SPA contro NUOVA CARREL Spa in Liquidazione (RG 3650/2016), **accoglieva PREVIA DECLARATORIA DI NULLITA' DEL CONTRATTO DOMENICI**

19.12.2014 INERENTE CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE DA NUOVA CARREL SPA A SERENI ORIZZONTI, il ricorso di detta SERENI ORIZZONTI (allegato C alla presente)

In conseguenza dell'annullamento del contratto, quindi, la situazione della società di progetto, ritorna ad essere la seguente:

- Marinelli Costruzioni srl 1%
- Sereni orizzonti spa 91%
- Nuova Carrel spa in liquidazione 8%

La qualificazione ad eseguire le opere, **in conseguenza dell'annullamento dell'atto di cessione delle quote Nuova Carrel spa in liquidazione**, viene ripristinata **sin dal 19.12.2014**, come appresso:

Categoria OG1		
Marinelli Costruzioni srl	OG1 class. IV bis	€ 3.500.000, 00
Categoria OG11		
Nuova Carrel spa in liquidazione	OG 11 class. IV	€ 2.582.000, 00

Si evidenzia che la cessione da ISIMED srl e Touritalia srl a Sereni Orizzonti, ancorché probabilmente non interessata dal provvedimento del Tribunale di Velletri, in virtù dell'annullamento della Delibera GC 7/2015, avviene in assenza di gradimento da parte del Comune.

Inoltre, se è vero che la cessione da ISIMED che non era qualificata a realizzare l'Opera non viola l'art. 35 del contratto, è pur vero che l'art. 37-quinquies della legge 109/94, nel disporre <<Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera>> non opera alcuna distinzione tra la qualificazione ad realizzare l'Opera (ovvero i lavori) e la qualificazione alla fase di gestione, qualificazione che, nel caso di specie, faceva capo a ISIMED srl.

La 4^ cessione (3^ nella lettera ANAC), è effettuata con ATTO NOTAIO Bruno Panella rep. 88273/38666 del 10.12.2015, ed autorizzata con delibera di CC 28 del 30.10.2015 previo parere del consulente avvocato PERELLI, con cessione di quote pari all'1% da Sereni Orizzonti spa a E.D. Impianti srl

La Delibera 28/2015 (allegato D), partendo dalla DGC 27/2015 di annullamento in autotutela della precedente 7/2015, ripercorre la vicenda affermando che:

- le quote ISIMED srl, 90%, sono realizzate quanto al 51% come origine di socio non qualificante e quanto al residuo del 39% delle quote dell'ex socio Ceccarelli,
- la cessione delle quote dell'ex socio Ceccarelli a favore della Isimed sono state oggetto di gradimento ed approvazione da parte del Comune di Antrodoto con delibera di Giunta Municipale n.67/2007;

- non potendosi giuridicamente ritenere mai traslate a favore della ISIMED srl le qualifiche già facenti capo all'Impresa Ceccarelli, l'intera quota societaria del 90% della Isimed srl deve ritenersi non tipizzata quale "qualificante";
- la ulteriore cessione delle stesse quote ex Ceccarelli acquisite dalla ISIMED non incide sul principio di garanzia alla conservazione dei requisiti e risulta neutrale rispetto al disposto statuito all'art. 156 co. 3 del D.lgs. 163/06;
- il disposto annullamento, con DGC n° 27/2015, del gradimento già espresso con DGC n° 07 del 26.01.2015, nella parte in cui evidenzia l'accertata compravendita di quote azionarie in contrasto con l'art. 156 - comma 3 del D.lgs. 163/2006 e con quanto stabilito all'art 35 del contratto di concessione n 7/2006, non rileva per quanto sopra esposto con riguardo alle quote acquisite dalla Sereni Orizzonti spa e già appartenenti alla Isimed srl;

Sulla base di tale principio, il Consiglio Comunale ritiene che <<l'espressione del parere quale gradimento non è in contrasto con i dettati dell'art. 156 co. 3 e dell'art. 35 del Contratto di Concessione Rep. N° 7/2006>>

Nella stessa Delibera, a fronte di ulteriore richiesta da parte di Sereni orizzonti, inerente la cessione di quote pari al 1% a favore di ED Impianti srl, si esprime gradimento e si dà atto che tale cessione <<non incide sulla capacità di gestione della società di progetto Antrodoco Terme e determina un ampliamento alle garanzie connesse alla qualifica dei soci>>, pur non essendo rappresentato, in capo a E.D. Impianti srl, il possesso di alcuna certificazione SOA.

Per inciso, a quella data, ED Impianti srl è in possesso di SOA in **OG1 in classifica V^ (importo fino a €. 5.165.000, 00) e in OG11 in classifica IV^ per importo fino a €. 2.582.000.**

Il Comune di Antrodoco riceveva nota prot. 9468 del 15.12.2015, con cui SERENI ORIZZONTI comunica che in data 10 dicembre è avvenuto l'atto di cessione dell'1% A FAVORE DI ED IMPIANTI SRL

Nell'allegata visura camerale della società ANTRODOCO TERME, alla data del 19.12.2015, ED IMPIANTI SRL risulta titolare del 1%, , SERENI ORIZZONTI SPA DEL 98% E MARINELLI COSTRUZIONI SRL DELL'1%: in tale visura è stato attinto il riferimento dell'atto rogato da PNLBRN42H05L050X rep. 88273/38666 del 10.12.2015 (atto che non risulta pervenuto al Comune).

Per effetto della cessione dell'1% da Sereni Orizzonti spa a ED Impianti srl (4^ cessione) (e considerato l'annullamento della cessione tra Nuova Carrel spa in Liquidazione e Sereni Orizzonti spa) l'assetto societario è il seguente:

- Marinelli Costruzioni srl 1%
- Sereni orizzonti spa 90 %
- Nuova Carrel spa in liquidazione 8%;
- E.D. Impianti srl 1%

In tema di qualificazione ad eseguire l'Opera, a seguito di tale atto, la situazione è la seguente:

Categoria OG1

Marinelli Costruzioni srl	OG1 class. IV bis	€. 3.500.000, 00
ED Impianti srl	OG1 class. IV	€. 2.582.000, 00

Categoria OG11

Nuova Carrel spa in liquidazione	OG 11 class. IV	€ 2.582.000, 00
ED Impianti srl	OG11 class. IV	€ 2.582.000, 00

Dunque in tema di qualificazione, e con riferimento agli importi iniziali di gara, i livelli minimi sono assicurati.

Successivamente, in data 11.12.2018, Antrodoco Terme srl comunicava che in **forza di contratto rep. 50515 Notaio Bevilacqua registrato a Pordenone il 28.06.2017, ED IMPINATI SRL vendeva a ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL, il ramo d'azienda sito in Cividale del Friuli, Via dell' Artigianato 69.** Antrodoco terme srl comunica che per effetto di tale ultima variazione, omettendo di ricomprendere la quota di Nuova Carrel spa in Liquidazione, sia:

- Marinelli Costruzioni srl 1%
- Sereni Orizzonti spa 98 %
- E.D. Impianti **COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL** srl 1%

In realtà, considerando che la società Nuova Carrel spa è tuttora in liquidazione, si può ben affermare che **l'ATTUALE COMPOSIZIONE DELLA ANTRODOCO TERME SRL SIA:**

- Marinelli Costruzioni srl 1%
- Sereni Orizzonti spa 90 %
- E.D. Impianti **COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL** srl 1%
- Nuova Carrel spa in liquidazione 8%;

ED Impianti COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL srl, possiede attestazione SOA in OG1 classifica IV-bis (fino a € 3.500.000, 00), e in OG 11 categoria IV (Euro 2.582.000, 00).

In tema di qualificazione ad eseguire l'Opera, a seguito della cessione di ramo d'azienda, la situazione è la seguente:

Categoria OG1

Marinelli Costruzioni srl	OG1 class. IV bis	€ 3.500.000, 00
ED Impianti srl	OG1 class. IV bis	€ 3.500.000, 00

Categoria OG11

Nuova Carrel spa in liquidazione	OG 11 class. IV	€ 2.582.000, 00
ED Impianti Costruzioni tecnologiche srl	OG11 class. IV	€ 2.582.000, 00

Pertanto la compagine risulta, rispetto agli importi del progetto originario, ampiamente qualificata.

Riepilogando, nel corso delle vicende societarie, tempo per tempo, in relazione alla composizione della società di progetto ed alla sua qualificazione, si può affermare quanto appresso:

Cessione	Del	Compagine	Difformità Art. 35 contratto	Difformità art. 37-quinquies L.	Adeguate qualif. SOA
----------	-----	-----------	------------------------------	---------------------------------	----------------------

			rep. 7/2006	109/94	
1^	22.05.07	Nuova Carrel Spa 8% ISIMED 92%	SI	SI	NO
2^	22.05.07	Nuova Carrel Spa 8% ISIMED srl 90% Marinelli Costruzioni srl 1% Touritalia srl 1%	No	No	SI
3^	19.12.14	Marinelli Costruzioni srl 1% Sereni orizzonti spa 91% Nuova Carrel spa in liquidazione 8%	NO	SI (ISIMED srl, che aveva qualificazione per la gestione, cede quote prima del collaudo)	SI
4^	10.12.15	Marinelli Costruzioni srl 1% Sereni orizzonti spa 90 % Nuova Carrel spa in liquidazione 8%; E.D. Impianti srl 1%	NO	NO	SI
5^	28.6.17	Marinelli Costruzioni srl 1% Sereni Orizzonti (o S.O. Holding) spa 90 % E.D. Impianti COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL srl 1% Nuova Carrel spa in liquidazione 8%;	NO	No	SI

Rappresentato quanto sopra, **con espresso riferimento al concetto di <<mantenimento dei requisiti di qualificazione>>** introdotto a pag. 2 della nota dell'Autorità, si evidenzia che:

- sono evidenti le difformità rispetto al contratto ed alla legge della 1^ cessione, che è stata effettuata in violazione dell'art. 35 della Convenzione e dell'art. 37-quinquies della Legge 109/94;
- la Società di Progetto Antrodoco Terme srl (Concessionaria) **ha mantenuto in essere i requisiti di qualificazione per l'esecuzione dell'opera**, tranne nel momento (22.05.2007) intercorrente tra la cessione da Ceccarelli a Isimed e la cessione da ISIMED a Marinelli Costruzioni srl (atti avvenuti nel medesimo giorno);
- La 3^ cessione, essendo stata annullata, per la parte in cui Nuova Carrel in liquidazione cedeva a Sereni Orizzonti spa, da parte del Tribunale di Velletri, non produce effetti e quindi non viola le norme;
- la stessa 3^ cessione per la parte che attiene il negozio tra ISIMED a Sereni Orizzonti spa, presenta profili di difformità rispetto all'art. 37 quinques, che non distingue tra qualificazione ad eseguire e qualificazione a gestire, nel momento in cui stabilisce *<<fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del*

concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera>>

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Punto 2 (correttezza del completamento dei lavori e avvio gestione) |
|---|

A- L'applicazione della normativa sismica e l'obbligo di adeguamento della progettazione

Si premette che **nessuna forma di gestione è stata avviata per le strutture in essere, ricordando che i beni oggetto di futura gestione sono :**

- Parco o complesso termale e sportivo costituito n° 1 edificio termale di non recente costruzione, ma ristrutturato pochi anni prima dell'indizione del Project Financing; n° 1 Piscina coperta costruita interamente ex novo negli anni '90; n° 1 Edificio multiuso realizzato presumibilmente negli anni '90;
- Edificio di non recente costruzione, ci cinque pinai utili, sito in Via Salaria , di precedente proprietà dell'Opera Mezzogiorno 'Italia , da trasformare in RSA per 60 posti letto, parzialmente finanziata dalla Regione Lazio con l'art. 20 L. 67/88;

In prima battuta si debbono fornire ulteriori considerazioni sulla questione della **necessità, ventilata dall'Autorità, di adeguare la progettazione a base di gara in ragione delle intervenute variazioni alle Norme Tecniche di Costruzione.**

Al riguardo si osserva che nel periodo antecedente la pubblicazione del Bando (risalente al 08.04.2006), è stata emessa l'**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n° 3274 del 20 marzo 2003 recante <<Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica>>** che demanda alle Regioni (art.2) ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 1 dell'OPCM stessa, il compito di individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche.

La Regione Lazio, con Delibera di Giunta Regionale n° 766 del 01.08.2003, la Regione Lazio a seguito di emissione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274/2003 (OCPDC), approvò la "Riclassificazione sismica del territorio" di cui all'allegato 1 del predetto deliberato.

Ivi il Comune di Antrodoto venne riclassificato da categoria 2^ a categoria 1^: la zona sismica di 1^ categoria è quella di maggior rischio sismico ed in cui i calcoli strutturali debbono verificare stabilità e sicurezza degli edifici a fronte di sollecitazioni più gravose.

L'OPCM 3274 del 2003 stabilisce (art. 3) a propria volta al comma 2 che

1° CAPOVERSO

Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data della presente ordinanza (20.03.2003), possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti.

2° CAPOVERSO

Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti.

3° CAPOVERSO

In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la progettazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità, per non oltre 18 mesi (ora fino al 23 ottobre 2005 - n.d.r), di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti>>

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 dell'OPCM 23.01.2004 n° 3333, le disposizioni di cui al terzo capoverso si applicano anche agli edifici e alle opere di cui al comma 3.

Detti edifici sono quelli di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

Dunque fino al 23.10.2005, **anche agli edifici di cui al comma 3** (edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso), **potevano essere progettati secondo la precedente classificazione sismica e con le norme tecniche precedenti di cui al DM 14.01.1996.**

In ordine all'entrata in vigore del DM 14.09.2005, avvenuta il 23.10.2005, lo stesso al punto Punto 5.7.1.1 delle "Norme Tecniche per le Costruzioni", infatti, testualmente recita: " Il Committente ed il Progettista di concerto, nel rispetto dei livelli di sicurezza stabiliti nella presente norma, possono fare riferimento a specifiche indicazioni contenute in codici internazionali, nella letteratura tecnica consolidata, negli allegati 2 e 3 alla O.P.C.M. del 20 marzo 2003 n.3274".

L'allegato 2, in particolare, riguarda le "Norme Tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici >>.

In seguito all'emanazione delle nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M. 14.09.2005) furono emanate **numerose disposizioni transitorie, che posposero l'effettiva entrata in vigore delle medesime, perlomeno per quanto riguarda le progettazioni in itinere.**

In particolare, il D.L. 3.06.2015, stabili (art. 14 undevicies), dispone <<Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246>>.

Successivamente con l'articolo 3, comma 4-bis, del DL 300/2006 è stata prorogata al 31 dicembre 2007 la fase transitoria durante la quale, in alternativa al DM 14 settembre 2005, poteva continuare ad applicarsi la normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge

1086/1971, e alla legge 64/1974. Da ultimo, il periodo transitorio, è stato ulteriormente prorogato al **30 giugno 2009 dal primo comma dell'art. 20 del DL 248/2007.**

In dettaglio, il testo recitava proprio <<Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, **abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data dell'intervenuto collaudo.**

Pertanto l'ipotesi di dovere necessariamente adeguare prima della gara, in relazione alla variazione della zonizzazione sismica, il progetto approvato, **sembra non trovare conferma nella normativa, in quanto ci si poteva avvalere della facoltà di progettare l'edificio secondo le norme previgenti all'OPCM 3274/2003, almeno fino a tutto il 30.06.2009.**

Tale circostanza è comprovata anche **dal rilascio dell'autorizzazione in data 03.12.2004** (allegato G) da parte dell'Area Genio Civile della Regione Lazio ai sensi del DM 16.01.1996 (previgente l'OPCM 3274/2003), la quale, in ultima analisi, è autorità preposta alla valutazione della sicurezza delle costruzioni: l'opera che poteva progettarsi secondo una norma data, poteva anche realizzarsi secondo tale norma.

L'art. 2 del contratto rep. 7/2006, **comunque**, conferisce in maniera dirimente in capo al Concessionario <<l'elaborazione di **opportuni aggiornamenti progettuali e migliorie da apportare, in conformità alle prescrizioni di legge in materia, al progetto definitivo ed esecutivo della RSA approvato dal Concedente e come migliorata dalla progettazione preliminare contenuta nella proposta**>>.

Pertanto si ritiene che fosse **compito del Concessionario e non al concedente procedere agli adeguamenti al progetto che si fossero resi necessari in conseguenza dell'intervento di nuove normative, adeguamento tuttavia non obbligatorio,** a parere di chi scrive.

Inoltre il progetto approvato dal Comune e dal Genio Civile (progetto ing. Leoni, anno 2003) **non era certamente il progetto a base d'asta** essendo (come si legge nelle relazione Barbato (allegato "H" alla presente) il progetto iniziale relativo all'intervento su una porzione parziale della struttura, ed il project financing proposto relativo all'utilizzo **dell'intera struttura** esistente: **in conseguenza di ciò, e dell'applicazione dell'art. 2 del contratto rep. 7/2006, il concessionario era nell'obbligo di rivedere, ampliare e normalizzare (ove necessario) la progettazione.**

Tanto si doveva quale contributo in ordine all'applicazione della normativa tecnica sismica.

Si conferma che appare persino più significativo il fatto che il concessionario, in base al contratto rep. 7/2006, avesse l'obbligo, in virtù della circostanza **che l'oggetto dell'intervento era l'intera struttura e non una parte (come nel progetto iniziale), di revisionare comunque detta progettazione iniziale e sostanzialmente rifarla.**

Detto compito sembrerebbe essere stato assolto (seppure con la dizione "Variante") con il progetto presentato dal Concessionario nell'anno 2007, a firma dell'ing. Barbato (Direttore

dei Lavori): ebbene il progetto, ancorché approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 78/2017 non è stato mai eseguito o completato.

B- I ritardi contrattuali e le vicende più recenti

Fatta questa debita premessa, in ordine alla circostanza **ineccepibile** che allo stato **né la realizzazione dell'Opera né l'avvio della gestione risultano effettuate,** si rappresenta quanto appresso.

Innanzitutto il concetto di "Opera" è definito dal contratto rep. 7/2006, al punto 5 della premessa, dove è riportato <<del completamento dell'attuale complesso termale di Antrodoco costituito da un corpo centrale e dalla relativa piscina coperta ed adiacente edificio polivalente (di seguito il "Complesso Termale"), nonché la ristrutturazione dell'ex edificio Don Minozzi, da destinare a Residenza Sanitaria per Anziani (di seguito "RSA"), **di seguito congiuntamente definiti "Opera">>**

L'Opera pertanto è intesa come complesso di lavori attinenti sia il complesso termale che la RSA ex Don Minozzi.

Preliminarmente si precisa che, per quanto riguarda le progettazioni, lavorazioni e gestioni della parte "Terme" del progetto, nessuna attività significativa è stata svolta dal concessionario nel corso dei 12 anni di vigenza del contratto.

A fronte di tale circostanza che, per effetto di quanto sopra detto in tema di autorizzazione sismica, configura una mancata ultimazione delle opere per causa non dipendente dall'Ente, lo scrivente deve comunque rilevare il grave ritardo del Concessionario nell'adempiere a quanto contrattualmente statuito.

In particolare, per quanto riguarda la sola RSA, in data 19.05.2007, con la Delibera n° 78, venne approvata una perizia di variante e suppletiva, sulla scorta della relazione del Direttore dei Lavori Barbato allegato "H" alla presente.

Detta relazione recita in particolare (pag. 1 e 2) che il progetto originario (Ing. Leoni) riguardava un parte più limitata dell'edificio, a fronte di una proposta preliminare di Antrodoco Terme (non ancora rinvenuta in atti) **che prevedeva il riuso totale dell'edificio stesso, anche per effetto di una successiva acquisizione di corpo limitrofo da parte del Comune.**

Poiché, sostiene Barbato, la parte non interessata dal progetto Leoni è posta superiormente all'edificio, è evidente che la medesima debba essere risanata.

Detta parte si trova in condizioni di fatiscenza, secondo Barbato, e pertanto, per situazioni impreviste e imprevedibili, il medesimo ha redatto la proposta di variante.

Nel redigere detta variante, il D.L., opera l'adeguamento alla nuova classificazione sismica ed al D.M. 14.09.2005: allo stato è ancora da accertare se il progetto predetto, che risulta approvato dall'Ente con Delibera Giunta Comunale 79/2007, abbia ottenuto l'autorizzazione sismica relativa.

Fatto è che i lavori di variante, a motivo dei quali, come si legge nelle relazione, vengono inserite anche la precarietà della realizzazione iniziale, il degrado in cui la stessa versava, e la mancanza di requisiti fondamentali di staticità accertati anche dopo l'inizio delle demolizioni, **non vennero mai eseguiti**, per motivi che, al momento, non è dato conoscere.

L'Amministrazione Comunale, successivamente a tale evento, a più volte ribadito, anche a fronte delle richieste di risoluzione contrattuale dei R.U.P. che si sono susseguiti (già notiziate dall'Arch. La Pietra), l'interesse pubblico nel proseguire la gestione del contratto con il concessionario originario, non procedendo alla risoluzione.

Ed anzi ha con la Delibera 19 del 17.04.2017, stabilito di <<formalizzare indirizzo di volontà dell'Ente Comune di Antrodoto a procedere allo scorporo del complesso Termale dal progetto di finanza RSA-Terme in ragione di interesse pubblico prevalente>> -

Ciò successivamente all'ingresso in compagine della Sereni Orizzonti spa.

Lo scrivente è divenuto Responsabile Ufficio tecnico Area LL.PP. **con decorrenza 16.10.2017**, ed ha quindi, con notevolissime difficoltà, proceduto nell'istruttoria, constatando come detta pretesa di scorporo fosse una mutazione sostanziale dell'oggetto contrattuale, non ammessa dalla Legge.

Il Consiglio comunale, con Delibera n° 9 del 25.02.2018 (da me trasmessa ad ANAC in data 11.05.2018), riconosciuta l'illegittimità dell'opzione dello scorporo, ha dato direttive allo scrivente Responsabile Unico del Procedimento Gregori (ivi per la prima volta qualificato come tale), al fine di:

1. procedere tempestivamente alle attività necessarie per far integrare la progettazione di variante con le elaborazioni e gli atti necessari al fine di circostanziare la sussistenza dei presupposti per l'approvazione della stessa ai sensi dell'art.25 della Legge 109/94, in ragione del susseguirsi di innovazioni normative in tema di autorizzazione sismica;
2. di confermare, alla luce degli atti tecnici oggi disponibili, ed in particolare della Relazione del D.L. Mattiussi acquisita il 24.11.2016, la priorità dell'opzione di demolizione e ricostruzione della struttura RSA, e comunque dell'adeguamento sismico della stessa;
3. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori di attivare immediatamente il procedimento di cui sopra, e di richiedere alla concessionaria gli atti tecnici conferenti, compreso un PEF aggiornato per la sola variazione RSA, e il nuovo crono programma dell'iniziativa,
4. di stabilire l'indirizzo che tale cronoprogramma debba dare priorità assoluta alla realizzazione ed attivazione della RSA, anche differendo i termini di attuazione dell'intervento attinente le terme;

All'esito lo scrivente ha in data 11.05.2018 con nota prot 4599, notificato al D.L. ed alla concessionaria la Delibera predetta a mezzo PEC, e comunicato al Direttore dei Lavori che era <<necessario, prima di ogni attività progettuale di dettaglio, che il Direttore dei Lavori produca propria relazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del DPR 554/99, ovvero, se ne ricorressero le fattispecie, del comma 8, con specifico riferimento alle circostanze di cui all'art. 25 della Legge 109/94>> al fine di determinare, come previsto dallo stesso art. 134, l'eventuale ricorrenza dei presupposti per procedere in variante (allegato L alla presente)

Il Direttore dei Lavori ha trasmesso la richiesta relazione in data 18.11.2018, con relazione che si allega (allegato M).

Lo scrivente quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del comma 8 dell'art. 134 del DPR 554/1999, ricevuta ed analizzata la relazione predetta, con propria nota prot.11064 del 28.12.2018 allegato "N" alla presente, comunica che <<con stretto riferimento a quanto **attestato dal Direttore dei Lavori a seguito dell'approfondita analisi dallo stesso effettuata**, concludere **accettando le determinazioni del medesimo in ordine all'accertamento delle cause che determinano la necessità di procedere in variante, esclusivamente in relazione alla casistica di cui all'art. 25 comma 1 lettera a), oltretutto per <<esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari>>**, come statuito dall'Area Genio Civile della Regione Lazio con la nota 13.04.2017 citata nella relazione Mattiussi.

La nota dell'area Genio civile, con la nota del 13.04.2017 (allegato P) a fronte del progetto presentato dalla Concessionaria ai fini dell'autorizzazione sismica, risponde chiedendo la revisione del medesimo in relazione alla "Classe d'uso IV " del DM 14.01.2008 recante norme tecniche sulle costruzioni.

Il Genio Civile, autorità competente in tema di autorizzazione sismica, ha quindi respinto il progetto già presentato dal concessionario, sulla base di precedenti Deliberazioni dell'Amministrazione Comunale, a valere sulla classe d'uso III, stabilendo che per la destinazione prevista (R.S.A.), **la classe d'uso da necessaria, sulla base della quale dimensionare la struttura, fosse la IV.**

Le Norme Tecniche sulle costruzioni DM 14.01.2008 (che fanno da riferimento al parere del genio Civile Stesso) già prevedevano al punto 8.4.1, che <<È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda...omissis... apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%...>>

Il D.M. 17.01.2018, recante aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, ora vigente, stabilisce in più **l'obbligo di adeguamento sismico ove si apportino <<modifiche di classe d'uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV>>**

Pertanto, a giudizio dello scrivente, almeno a decorrere dal 13.04.2017, il progetto iniziale, quale che fosse la forma e la normativa applicata, era inapplicabile data la collocazione in classe d'uso IV della destinazione RSA.

Ritenuto e comunicato quanto sopra, lo scrivente nella nota 28.12.2018, ha chiesto alla società concessionaria di <<**far pervenire, entro il congruo termine di gg.60 dal ricevimento della presente** la progettazione esecutiva di variante, corredata di tutti gli elaborati richiesti dalla norma vigente e comunque di tutti quelli necessari per l'ottenimento dei pareri necessari >>

Prosegue lo scrivente precisando che <<detti elaborati esecutivi dovranno riguardare l'intera opera da eseguirsi, ovvero sia la R.S.A. di Via Salaria che il complesso termale, che forma oggetto dell'intervento>>

Dalla data della *comunicazione* non risulta affatto pervenuto il progetto medesimo, di talché ad oggi si ha contezza del fatto che il progetto iniziale è inattuabile (come precisato dal D.L. e dal Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito delle loro funzioni) e la variante in adeguamento alle prescrizioni normative cogenti intervenute, non è pervenuta.

Si ricorda che l'art. 2 del contratto prevede in capo al concessionario <<l'elaborazione di **opportuni aggiornamenti progettuali e migliorie da apportare, in conformità alle prescrizioni di legge in materia, al progetto definitivo ed esecutivo della RSA approvato dal Concedente e come migliorata dalla progettazione preliminare contenuta nella proposta>>: pertanto l'incombenza ed il ritardo nell'adempimento sono propri del Concessionario.**

C- Il comportamento del concessionario dal 2017 ad oggi.

Il Concessionario, a partire dal 2016, ha presentato presso il Comune di Antrodoto documenti progettuali incompleti (privi, sostanzialmente, degli elaborati decisivi e ineludibili quali

il computo metrico estimativo, gli elenchi prezzi, i capitolati speciali, il cronoprogramma), per una proposta progettuale che il medesimo stesso ha più volte variato senza interessarne il Comune, che, a mezzo dello scrivente RUP ha più volte tentato, senza esito di ricondurre la vicenda nei "binari" stabiliti dalla Legge.

In particolare (ribadito che nelle progettazioni presentate in Comune, risalenti al 11.01.2017) **non sono presenti elaborati di stima di dettaglio del costo in variante per la realizzazione dell'opera, ed allo stato non è ancora ancora redatta, dopo 13 anni dalla stipula del contratto, la progettazione esecutiva degli interventi sulle Terme)**, sono stati presentati all'Area Genio Civile di Rieti i seguenti progetti:

1° PROGETTO

- D- prot.n.: 2017-0000125159 del 09/03/2017 (allegato V alla presente) relativo progetto di variante in corso d'opera del "project financing" – per la realizzazione di una residenza sanitaria assistita (RSA 60 pl). detto progetto, come si vede, risulta afferente opera pubblica o di interesse pubblico
- E- il progetto non prevede la demolizione e ricostruzione integrale della struttura, ma interventi di consolidamento e adeguamento statico, sulle strutture esistenti, a causa delle carenze più volte individuate;
- F- in istruttoria, con la nota prot. 142055 del 13.04.2017 (allegato X alla presente) il Genio Civile comunica che <<**Si rende necessario studio della Risposta Sismica Locale in quanto la struttura va considerata in classe IV; Occorre rielaborare l'intero progetto sia per quanto riguarda i calcoli che gli elaborati strutturali**>>
- G- il progetto, integrato con variazioni che estendono l'importanza delle opere, dopo alterne vicende debitamente rinvenibili presso la piattaforma probante "open genio" della Regione Lazio, viene archiviato senza eccezione alcuna dal concessionario, il 27/03/2018, non avendo il Concessionario integrato le calcolazioni richieste;

2° PROGETTO

- H- prot.n.: 2017-0000509378 del 10/10/2017 (allegato Y alla presente), questa volta <<PROGETTO DI "PROJECT FINANCING" – PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (RSA 60 PL). Il progetto cambia natura, in quanto, come si legge, lo stesso riguarda progetto, come si vede, risulta afferente <<OPERA PRIVATA>>.
- I- il 2° progetto **non risulta presentato in Comune, se non a mezzo di tale piattaforma condivisa visibile anche al Comune steso, ma non attraverso l'area LL.PP. bensì nell'Ufficio Edilizia Privata (Sportello Unico Edilizio).** In ogni caso lo stesso **stravolge i contenuti del precedente progetto**, addivenendo alla **demolizione e ricostruzione integrale (persino delle opere già realizzate dal concessionario tra il 2007 e il 2009, evidentemente ritenute non più idonee)**;
- J- di tale variante il Concessionario ha ritenuto non dover svolgere alcuna attività istruttoria ai sensi dell'art. 25 della Legge 109/94 o dell'art. 134 del DPR 554/99, nemmeno dopo le richieste dello scrivente;
- K- il progetto in questione è relativo a <<Nuova Costruzione con struttura intelaiate in c.a. normale>> pag. 3 allegato, mentre quello presentato a Marzo 2017 era inerente ab <<Ampliamento con giunto tecnico di Strutture intelaiate in c.a. normale e Strutture in muratura ordinaria o armata>>

- L- si ribadisce che, nel mentre il concessionario lamenta addirittura la mancata approvazione di P.E.F. presentati il 13.04.2017, né nel 2017 ne successivamente lo stesso ha presentato computi metrici, stime comparative e cronoprogrammi.
- M- il 2° progetto viene approvato il 21/02/2018;

La società concessionaria Antrodoto Terme ha dapprima, con nota ns. prot. 7295 del 23.08.2018 (Allegato ANTRA1 della presente), significato che il procedimento di integrazione della variante progettuale di cui al punto 4 della Delibera CC 9/2018, è ancora pendente <<per fatti non imputabili alle parti data l'accertata irreperibilità di alcuni dati NECESSARI per la redazione della perizia di variante e suppletiva, e di indicare le modifiche convenzionali necessarie ad attenuare gli effetti dei maggiori oneri derivanti dalla Delibera 9/2018, anche con specifico riferimento al differimento dei termini ivi previsti ma non ancora declinati in termini oggettivi.specie in assenza di progettazione esecutiva comprendente dati economici certi, non poteva far carico al concedente ma, ancora una volta del Concessionario.

Il Sindaco del Comune di Antrodoto Terme, con la nota prot. 8764 del 05.10.2018 (Allegato ANTRA2 della presente), a riscontro chiedeva al Concessionario la presentazione della progettazione, del PEF aggiornato e del crono programma da sottoporre all'approvazione degli organi competenti: anche tale nota rimase senza riscontro in quanto detti elaborati non sono stati mai presentati.

Antrodoto Terme srl successivamente, ricevuta la nota dello scrivente Responsabile Unico del Procedimento del 28.12.2019, (allegato N alla presente) ha, con nota del 29.01.2019 assunta al protocollo 813 del 29.01.2019, dichiarato il recesso ai sensi dell'art. 32 del contratto (Allegato ANTRA3 alla presente)

Lo scrivente a mezzo PEC del 22.02.2019 prot. 1633 (Allegato U della presente) riferì al Sindaco sullo stato del procedimento, esprimendo le seguenti considerazioni, che ritiene tuttora valide:

- lo scrivente, con la propria nota prot.11064 del 28.12.2018 allegato "N" alla presente, non ha affatto determinato "l'accoglimento della proposta di variante alla RSA" come sostenuto nella nota 29.01.2018, ma ha unicamente, come previsto dall'art. 134 del DPR 554/99, effettuato un procedimento previo a tale approvazione ed anzi alla presentazione in forma valida, presentazione mai intervenuta;
- lo scrivente ha accettato le conclusioni dell'Arch. Mattiussi progettista incaricato dal Concessionario e Direttore dei Lavori, in ordine alle <<le condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 25, comma 1, della Legge consentono di disporre varianti in corso d'opera>> in relazione alla casistica di cui all'art. 25 comma 1 lettera a), ovverosia per <<esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari>>, secondo quanto richiesto dall'Area Genio Civile della Regione Lazio nella nota 13.04.2017 (allegato X alla presente) inerente la collocazione in classe d'uso IV della RSA;
- l'attività sopra descritta consegue l'esatta attuazione dell'incarico ricevuto con la Delibera di C.C. n° 9/2018 che disponeva <<procedere tempestivamente alle attività necessarie per far integrare la progettazione di variante con le elaborazioni e gli atti necessari al fine di

circostanziare la sussistenza dei presupposti per l'approvazione della stessa ai sensi dell'art.25 della Legge 109/94, in ragione del susseguirsi di innovazioni normative in tema di autorizzazione sismica>>;

- nella nota del 28.12.2018 (Allegato N) lo scrivente ha giudicato come non ricadenti tra le cause impreviste e imprevedibili che motivano la variante (ai sensi dell'art. 25 comma1 della L.109/94), con riferimento ai lavori previsti nel progetto iniziale, **l'effettivo verificarsi dell'evento sismico nell'anno 2016** e con la presente conferma tale giudizio fondato sulla circostanza che la progettazione antisismica delle strutture ed i calcoli strutturali sono necessariamente relativi al **possibile (quindi non imprevedibile) verificarsi dell'evento stesso;**
- in ordine agli atti tecnici presentati dalla concessionaria nell'anno 2017, gli stessi, si ribadisce, **non contenevano gli elaborati obbligatoriamente previsti dall'art. 35 del DPR 554/99, con particolare riferimento a computo metrico estimativo definitivo e quadro economico, crono programma, elenco prezzi unitari e analisi prezzi;**
- in mancanza di tali indispensabili elementi progettuali non è possibile approvare alcun progetto esecutivo di variante;
- a fronte di un contratto di oggetto plurimo (RSA e Complesso termale), e considerato che dalla stipula della convenzione non risultano fino ad oggi presentati progetti esecutivi di intervento su tutti gli stabili di cui al complesso termale, come previsto in convenzione, ne risultano completati lavori da parte del concessionario, i dati progettuali di variante debbono essere riferiti all'intero intervento;
- in mancanza di tali elementi non è pensabile nemmeno approvare le variazioni al Piano Economico Finanziario, che hanno come fondamento necessario i dati economici dell'investimento ed il crono programma delle attività, corrispondenti a quelli inseriti nei progetti esecutivi;
- con l'adozione della Deliberazione di C.C. n° 9/2018 (nota al concessionario già dall'11.05.2018 e mai contestata od impugnata dal medesimo), il Comune di Antrodoto, constatata l'illegittimità dello scorporo delle Terme dalle attività di investimento, ha stabilito che venissero svolte le attività di cui ai punti precedenti, e di dare **facoltà al concessionario di proporre un eventuale differimento delle attività progettuali e costruttive sulle Terme stesse. Detta facoltà, era a disposizione del Concessionario stesso, che non ha però presentato alcuna proposta;**
- del resto Antrodoto Terme nella propria PEC del 22.08.2018, a margine della corrispondenza tra scrivente e Arch. Mattiussi, scriveva <<in attuazione della Delibera C.C. 9/2018, il competente ufficio comunale con nota 4599 del 11.05.2018 ha avviato il procedimento per l'integrazione della richiesta variante progettuale, a suo tempo presentata, di cui al punto 4 della Delibera. Tale procedimento era (e lo risulta tutt'ora) pendente **per fatti non imputabili alle parti, data l'accertata irreperibilità di alcuni dati NECESSARI per la redazione della perizia di variante e suppletiva,** richiesta dall'Ufficio con nota di maggio ultimo scorso per cui (erano) in corso verifiche tecniche tra progettista e U.T.;
- per inciso, nella nota 4599/11.05.2018, lungi dal **richiedere la presentazione di una variante,** lo scrivente chiedeva al D.L. e Progettista **UNICAMENTE <<propria relazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del DPR 554/99, ovvero, se ne ricorressero le fattispecie, del comma 8, con specifico riferimento alle circostanze di cui all'art. 25 della Legge 109/94>>;**
- dunque è la stessa concessionaria a sostenere che, a Agosto 2018 <<**per fatti non imputabili alle parti, data l'accertata irreperibilità di alcuni dati NECESSARI per la**

redazione della perizia di variante e suppletiva>>. In effetti la perizia presentata nel 2017 era priva di tali dati (economici e estimativi) in quanto il progetto relativo alle terme non è stato mai completato;

- giova ricordare che i presupposti “imprevisti ed imprevedibili” che hanno motivato la presentazione della variante “2017” risalgono a una documentata relazione del medesimo D.L. Mattiussi, 24.11.2016 prot. 10060 (Allegato W alla presente), in cui lo stesso dopo avere statuito che <<L’edificio in oggetto si presenta in uno stato di degrado avanzato dovuto principalmente alle copiose infiltrazioni meteoriche di **almeno una quindicina d’anni**. I calcestruzzi sono per lo più tutti degradati e la carbonatazione ha raggiunto e superato il copriferro delle barre d’armatura che risultano ormai tutte corrose>> e <<**Una qualità non eccelsa dei calcestruzzi in origine e le stesse infiltrazioni hanno portato a calcestruzzi di resistenza pari ad un magrone e pertanto inadatti al loro uso**>> nonché <<Visto quanto sopra, si ritiene che l’edificio storico sia difficilmente recuperabile da un punto di vista statico e sismico e l’eventuale adeguamento statico garantirebbe la salvaguardia delle persone in caso di sisma ma non un suo uso successivo>>, oltre al verificarsi, nell’Agosto /Ottobre 2016, della sequenza sismica di cui si è detto sopra;
- si deve altresì ricordare sulla base dei che i medesimi presupposti il Comune approvò una variante progettuale con Delibera 78/2007, variante che non è stata mai eseguita;

Lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento, quanto sopra precisato, che non esaurisce le tematiche relative ai mancati adempimenti, negli 11 anni trascorsi dalla stipula del contratto, riferì al Sindaco di ritenere che:

1. non sono stati ancora prodotti dal Concessionario gli elementi essenziali per la revisione del PEF prevista dall’art. 23 nel caso in cui <<norme **legislative e regolamentari sopravvenute o di altri eventi straordinari ed imprevedibili**, compresi quelli relativi ai regimi fiscali - uno o più elementi indicati al precedente art. 22, o comunque i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, il Piano sarà soggetto a revisione>>, consistenti in: completamento della documentazione progettuale di variante con gli elementi obbligatori previsti dalla legge (computo, elenco prezzi, crono programma ed altri); presentazione, da parte del Concessionario, della proposta di PEF variato **corrispondente a tale progettazione esecutiva**, con riferimento all’intero investimento da realizzarsi.
2. non compete al Comune alcuna **attività propositiva rispetto alle variazioni del PEF e del Cronoprogramma**, in quanto non è il concedente ad aver richiesto la variante (che interviene per fatti sopravvenuti dovuti a variazioni normative), ed in quanto la convenzione demanda tutte le attività progettuali al Concessionario;
3. la stessa Delibera di consiglio Comunale n° 9/2018, demanda al Responsabile Unico del Procedimento le attività istruttorie;
4. non è dunque legittima l’ipotesi di recesso art. 32 della convenzione, relativa all’ipotesi per la quale <<qualora le Parti **non raggiungano** un accordo bonario sulla revisione del Piano ai sensi del precedente art. 23, il Concessionario potrà recedere dalla presente Convenzione comunicando per iscritto al Concedente la propria motivata intenzione di avvalersi della facoltà di recesso>>, in quanto le proposte di PEF presentate ad Aprile 2017 dal Concessionario (peraltro riferite a due distinte ipotesi procedurali, con o senza investimento e gestione delle Terme) sono relative ad un progetto di variante incompleto (privo di dati obbligatori) superato dalla successiva Delibera 9/2018;

5. dopo tale Delibera 9/2018 e fino ad oggi, il Concessionario, pur avendone facoltà, non ha presentato il progetto completo sulla RSA o comunque comprensivo della parte Terme, ne ha presentato, pure avendone facoltà, un cronoprogramma sull'eventuale differimento delle attività (anche progettuali) inerenti le Terme;
6. il rilascio del benestare del Concessionario, all'affidamento della progettazione esecutiva degli interventi su uno stabile del parco termale, con finanziamento pubblico di €. 251.000 (31.12.2018), rende, a propria volta, obbligatoria una revisione ulteriore del PEF;
7. in ogni caso l'esame dei PEF 13.04.2017, di cui si reclama l'approvazione, effettuato nei limiti delle competenze del sottoscritto, denota poi quanto appresso:

La relazione del progettista e D.L. Mattiussi, giustificativa della necessità di variare il progetto RSA, pervenuta il 18.11.2018, sulla base della quale lo scrivente ha accertato la ricorrenza delle casistiche di variante previste dall'art. 25 della Legge 109/94, reca un quadro economico riportante una (spesa per la RSA) di €. 4.964.720, 00 comprensiva delle imposte e delle sole spese di progettazione, priva quindi, erroneamente, delle somme attinenti la Direzione dei Lavori, il coordinamento per la Sicurezza, il collaudo e gli accantonamenti obbligatori.

Tale somma di €. 4.964.720, 00 (di cui 1.291.000, 00 di provenienza pubblica), sembra non trovare rispondenza con quanto riportato nel PEF 13.04.2017, versione "solo RSA", il quale riporta come CAPEX e Immobilizzazioni la somma di €. 4.586.000, 00.

Se anche a tale importo (considerandolo al netto delle contribuzioni pubbliche) si aggiungesse la somma di €. 1.291.000 dati da Regione (1.160.000) e Comune (131.000), si arriva ad un costo complessivo RSA di €. 5.877.000, 00.

I dati economici della relazione Mattiussi 2018 (progettista incaricato da Antrodoco Terme) delineano un costo (erroneamente non comprensivo di D.L., Coordinamento Sicurezza in Esecuzione, Collaudo e accantonamenti obbligatori) di €. 4.964.720, 00, dato difforme di €. 913.000 Euro da quanto riportato nel PEF 13.04.2017.

Non si vede come, ancora in assenza di esatta definizione della spesa per RSA e TERME (con gli elaborati previsti come obbligatori dalla Legge per il livello esecutivo di progettazione), si possa prendere in esame il PEF 2017 predetto e approvarlo.

Inoltre si fa rilevare il quadro costi/investimenti iniziale (dati attinti o desunti da verbale di consegna lavori) sia il seguente:

	Dati Project Financing	Dati PEF 2017
Investimenti complessivi	6.215.000, 00	7.109.000, 00
Costo acquisto e realizzazione e allestimento RSA	3.984.099, 88	5.877.000, 00
Costo intervento terme	2.230.900, 42	1.232.000, 00
Costo totale	6.215.000, 00	7.109.000, 00
Contributi pubblici su RSA (1.160.000+131.000)	1.291.000, 00	1.291.000, 00
Costo realizzazione RSA+ terme concessionario	4.924.000, 00	5.818.000, 00
Tornano	6.215.000, 00	7.109.000, 00

Dal PEF 2017 (Terme+RSA) si profila una riduzione dell'investimento sulle Terme di circa €. 1.000.000, 00 senza che a ciò sia associata alcuna variante approvata o presentata.

La Delibera CC 9/2018 stabilisce:

- di dare indirizzo al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori ed ai responsabili dei servizi interessati, di procedere tempestivamente alle attività necessarie per far integrare la progettazione di variante con le elaborazioni e gli atti necessari al fine di **circostanziare la sussistenza dei presupposti per l'approvazione della stessa** ai sensi dell'art.25 della Legge 109/94, in ragione del susseguirsi di innovazioni normative in tema di autorizzazione sismica. Detta attività è stata svolta e conclusa dal sottoscritto.
- di confermare, alla luce degli atti tecnici oggi disponibili, ed in particolare della Relazione del D.L. Mattiussi acquisita il 24.11.2016, la priorità dell'opzione di demolizione e ricostruzione della struttura RSA, e comunque dell'adeguamento sismico della stessa;
- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori di attivare immediatamente il procedimento **di cui sopra, e di richiedere alla concessionaria** gli atti tecnici **conferenti, compreso un PEF aggiornato per la sola variazione RSA**, e il nuovo crono programma dell'iniziativa. Detta attività, con la consulenza dell'avvocato Marcone (allegato S alla presente) , è stata svolta con la emanazione della nota sindacale del 05.10.2018 (Allegato ANTRA 3)
- di stabilire l'indirizzo che tale cronoprogramma debba dare priorità assoluta alla realizzazione ed attivazione della RSA, anche differendo i termini di attuazione dell'intervento attinente le terme. Detta attività è di competenza del concessionario che non ha ancora presentato alcunché, neanche dopo le richieste del 05.10.2018 e del 28.12.2018;
- di esprimere la volontà di condividere con il concessionario, come previsto dall'art. 4 del contratto, le attività volte all'inserimento di parti del progetto in eventuali canali di finanziamento pubblico, previa ulteriore revisione del PEF. Detta attività è stata svolta e si è conclusa con il rilascio del benestare del Concessionario all'utilizzo del contributo pubblico di €. 251.000, 00, confermato con nota del 31.12.2018 dallo stesso Concessionario;
- di dare atto che gli atti predetti dovranno, se del caso e nel rispetto delle competenze degli organi e dei responsabili di servizio, essere nuovamente sottoposti alla valutazione questo organo collegiale, in specie in relazione al nuovo P.E.F. aggiornato. Il P.E.F. aggiornato, benché richiesto, non è stato mai presentato dal Concessionario.

Le attività di cui sopra, per quanto riguarda il Responsabile Unico del Procedimento, sono state dunque effettuate, e gli atti richiesti con la nota 28.12.2018 dallo scrivente, ossia variante completa, PEF e Cronoprogramma, erano da presentarsi entro il 27.02.2019: tali atti non sono stati presentati affatto dal Concessionario.

Il Sindaco del Comune di Androdoco, in data 22.02.2019, con nota prot..... (allegato "ANTRA4" alla presente), rispondeva alla lettera del 29.01.2019 assunta al protocollo 813 del 29.01.2019, contestando, sulla scorta di quanto relazionato dallo scrivente, le pretese rescissorie, evidenziando tra l'altro che:

- allo stato attuale, ed all'esito della Delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 2018, non è stato ancora presentato, con il contenuto obbligatorio previsto per legge, il progetto esecutivo di variante, né il corrispondente P.E.F., elaborati, conformemente a quanto previsto dalla Delibera di C.C. 9/2018, sono stati richiesti rispettivamente con ns. note PEC del 28.12.2018 e 05.10.2018;
- i P.E.F. presentati il 13.04.2017 (nella versione comprendente sola la RSA e nella versione comprendente sia il complesso termale che RSA) devono essere necessariamente aggiornati

in quanto: a) sono precedenti alle variazioni approvate dal genio civile con nuova classe d'uso; b) non sono stati redatti sulla base di una progettazione esecutiva completa (quanto presentato dal Concessionario fino ad oggi è stato sempre privo di elaborati di stima dettagliati); c) sono comunque soggetti ad aggiornamento per l'intervenuta concessione di un ulteriore finanziamento pubblico di €. 251.000, 00 per la progettazione esecutiva di interventi sul edificio termale, precedentemente finanziati dal Concessionario, per cui è in corso, con vs. benestare del 31.12.2018, la gara di affidamento;

- il progetto esecutivo di variante richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento riguarda l'intero progetto previsto in contratto. Il Concessionario ha facoltà, in base alla Delibera C.C. 9/2018, di presentare un nuovo cronoprogramma delle attività, in cui quelle relative alle Terme (**ivi compresa la progettazione**) possono essere differite ad altro termine. Detto cronoprogramma, nonostante le richieste del Comune, non è stato ancora presentato;
- Allo scopo di proseguire l'iter rispetto al quale l'Amministrazione conferma l'interesse a una rapida istruttoria, ferma la legittimità degli atti da compiersi e la loro rispondenza alla norma, si chiede di presentare quanto richiesto con particolare riferimento alla **bozza di PEF e crono programmi aggiornati in corrispondenza alle progettazioni esecutive;**

Il Sindaco invitò il Concessionario all'apertura di un tavolo tecnico entro il 15.03.2019, lasciando al medesimo la facoltà di indicare le date: a riscontro il Concessionario **non ha presentato alcun atto ne ha indicato le date di disponibilità all'incontro, inviando nota del Prot..... (allegato 1 alla presente)** indicando genericamente una disponibilità all'incontro.

Non sussistono, a parere di chi scrive, le casistiche che mettano il concessionario nella facoltà di recedere, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 32, in quanto il medesimo domanda l'approvazione di un PEF palesemente superato e non corrispondente allo stato attuale degli atti, e non rimette, ancora, assieme al progetto esecutivo di variante completo di tutti gli elaborati richiesti per legge, la proposta di PEF relativa e il crono programma.

Fino a che tali elaborati non saranno presentati non è possibile istruire alcuna procedura finalizzata alla valutazione ed eventuale approvazione di PEF anche in virtù del fatto che quelli presentati il 13.04.2017 sono a loro volta anteriori alla variante strutturale presentata al genio Civile dopo che il medesimo stabilì la necessità di attribuire classe d'uso IV alla struttura.

La pretesa approvazione del PEF (relativa all'ultima e unica proposta pervenuta il 13.04.2017 e già prodotta dall'Arch. La Pietra) e quindi anche i lamentati ritardi al riguardo è **completamente priva di fondamento in quanto:**

1. La proposta è presentata in due vesti alternative delle quali una è inerente lo "scorporo" delle Terme, scorporo che il C.C. ha trovato, con favorevole parere dello scrivente, non consentita dalla Legge;
2. La proposta stessa, ed i dati **fondamentali economici, ossia la dimensione dell'investimento in variante,** non **trova corrispondenza in alcun atto progettuale esecutivo presentato dalla Concessionaria.** Si rimanda a quanto detto prima in ordine alle diverse progettazioni presentate, tutte prive di computo metrico, stima comparativa e cronoprogramma;
3. La proposta di PEF del 13.04.2017, ancora, non tiene conto del finanziamento pubblico di €, 251.000, 00 ottenuto dal Comune con il benestare del Concessionario (31.12.2018 allegato 2 alla presente), che, da sola, rende necessaria una riedizione del PEF stesso;

N- Punto 3 (validità delle polizze):

Sul punto si deve rilevare che il precedente Responsabile Unico del Procedimento arch. la Pietra, trasmise (allegato 15) copia delle polizze attinta da nota di trasmissione di Antrodoco Terme srl del 20.06.2007.

Detto documento **non riporta il contenuto integrale delle polizze, in quanto manca delle pagine retrostanti.**

Rinvenuta nel cospicuo e mal catalogato fascicolo **l'originale delle polizze,** lo scrivente è in condizione di trasmettere copia conforme a detto originale.

Secondo quanto previsto dal DM 12.03.2004 n° 123, la **polizza fideiussoria Fondiaria SAI per la cauzione definitiva (€. 422.390, 00), n° M09354725/07, intestata a ATI Nuova Carrel spa- Ceccarelli Franco, riporta nel fronte la dizione <<Data cessazione garanzia fideiussoria 07.07.2007>>), ma sul retro, all'art. 2, <<l'efficacia della garanzia cessa il giorno dell'emissione del collaudo provvisorio comunque non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato di collaudo, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto>> ed ancora <<la liberazione della garanzia può avvenire solo con la consegna dell'originale della scheda tecnica e con comunicazione scritta da parte della stazione appaltante >>**

Essendo l'ultimazione dei lavori e il collaudo mai intervenuti, e detenendo il comune l'originale della polizza, si deve ritenere che la medesima sia ancora efficace.

Assieme alla polizza predetta sono detenute dal Comune anche gli originali delle <<Appendici>> del 22.06.2007, rimesse dalla Fondiaria SAI, con le quali **sviene rettificato il contraente <<ATI: Nuova Carrel spa, Marinelli Costruzioni srl, Touritalia srl- Isimed srl >>.**

Anche per la Polizza di Assicurazione M06027555 01, del 10.07.2007, con scadenza riportata sul fronte al 10.11.2008, reca sul retro (in originale) alla voce <<Data cessazione copertura assicurativa>>, l'indicazione 10.11.2009 o **giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio.**

Anche tale polizza è stata variata nell'intestazione il 22.06.2007, da <<**ATI Nuova Carrel spa- Ceccarelli Franco**>> a <<**ATI: Nuova Carrel spa, Marinelli Costruzioni srl, Touritalia srl- Isimed srl**>>

Pertanto si ipotizza la validità delle due polizze dal punto di vista dei termini cronologici, ma allo stato attuale non è documentato che le stesse siano intestate all'attuale composizione della società di progetto, ossia se comprendano anche Sereni Orizzonti spa e ED Impianti Costruzioni Tecnologiche srl.

La documentazione predetta viene fornita in allegato Q alla presente

In considerazione della circostanza che la compagnia di assicurazione "Fondiaria Sai" non è più attiva, lo scrivente ha effettuato una indagine sul soggetto a cui tali polizze potrebbero essere stata conferite, accertando, per le brevi che le stesse erano probabilmente in carico alla Unipol Sai Assicurazioni Colleferro - Rori e Lucidi Srl.1

Alla stessa società ha chiesto in data 17.05.2019 attestazione in ordine alla vigenza ed all'attuale intestazione delle due polizze (nota allegato R): la compagnia a mezzo PEC del

18.05.2019 (allegato T), **ha risposto che tali polizze << non sono in carico presso la Nostra Agenzia>> .**

• Conclusioni

In merito alla comunicazione ANAC prot. 32516/2019 si può senz'altro **confermare**:

1. la difformità dalle previsioni contrattuali (art. 35), della cessione di quote da parte di Ceccarelli Franco a favore di ISIMED srl, con atto del 22.05.2007 rep. **67706 del 22.05.2007 avanti il notaio Renato Greco in Colleferro;**
2. il verificarsi di gravi ritardi nella progettazione ed esecuzione dell'opera, non per fatto dipendente dal Comune, ma per inerzia del Concessionario, inerzia protrattasi anche a fronte delle richieste dello scrivente, in esecuzione della Delibera CC 9/2018, preordinate alla prosecuzione dell'opera
3. In ordine alla validità delle polizze fideiussorie si acclude alla presente copia tratta dall'originale che è in mano della stazione appaltante, precedentemente inoltrate in forma incompleta dal Responsabile Unico del Procedimento La Pietra.
A termini dell'art. 2 delle condizioni di polizza, per quanto riguarda la garanzia definitiva, la stessa sembra essere ancora valida in termini, e tuttavia ha intestatari che non corrispondono agli attuali componenti la società di progetto, né tantomeno **la società di progetto Antrodoco Terme srl stessa.**

L'Amministrazione ha coscientemente richiesto, in ragione dell'estrema complessità della vicenda, ed al fine di accertare la procedibilità della prosecuzione del rapporto contrattuale, parere all'Avv. Marcone di Roma, rilasciato il 27.12.2018, che allegato sotto la lettera "S" alla presente: in detto parere il medesimo legale rileva gli inadempimenti da parte del concessionario, ponendoli a confronto con quelli, pure verificatisi del Comune (relativi principalmente alla mancata risoluzione del contratto da parte dell'Ente), e chiude sostenendo che << non pare che i reciproci inadempimenti debbano costituire insormontabile ostacolo alla prosecuzione del rapporto concessorio, **fermo restando che Antrodoco Terme dovrà quanto prima presentare la variante in corso d'opera relativa alla realizzazione della RSA, il PEF aggiornato e asseverato e il nuovo crono programma lavori** >>

Sulla base del parere del legale lo scrivente, il 28.12.2018 con la nota allegata "N" alla presente, ha chiesto al concessionario di presentare gli atti di variante, naturalmente, essendo oggetto del contratto sia la parte Terme che la RSA, tanto che l'intestazione del medesimo è << AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA **REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO E L'ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO RIABILITATIVO E TERMALE DI ANTRODOCO** E DELLA **CONNESSA** ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE E GESTIONE R.S.A.>>, comprendenti anche, almeno per la parte economica, sia la RSA che le Terme (per le quali non è stata avviata alcuna concreta attività).

Il concessionario, tra l'altro, ben avrebbe potuto, sempre all'interno di un PEF in equilibrio, chiedere il differimento delle attività relative alle terme e proporre un nuovo crono programma.

Invece a fronte di tale ultimo tentativo di ottenere dal Concessionario l'adempimento ai propri obblighi, il medesimo non ha prodotto alcun atto se non le dichiarazioni rescissorie del 29.01.2019 (allegato ANTRA3) , prive di fondamento.

Quanto sopra rappresentato , **considerate le illegittimità evidenziate all'ANAC** , lo scrivente **RUP** , ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera Y del DPR 554/99 ., **ravvisa la sussistenza dei presupposti inerenti il grave ritardo e l'inadempimento da parte del Concessionario**, elementi che debbono condurre ad una procedura di risoluzione del contratto, anche in ragione del **comportamento recente del Concessionario**, che pure di fronte alla possibilità di eseguire l'esperimento delle procedure previste per legge per la riattivazione dell'opera, **non ha inteso, pur non avendo contestato ne impugnato la Delibera del CC n° 9/2018** , effettuare alcuno degli adempimenti previsti come necessari dalla Legge e richiesti al Responsabile Unico del Procedimento, dichiarando anzi il recesso dal contratto.

Pertanto, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Regolamento 9.12.2014, lo scrivente **manifesta la volontà di conformarsi alle indicazioni dell'ANAC , e propone la risoluzione del contratto avendo rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 8 comma 1 lettera Y del DPR 554/99 .**

Si riserva di presentare entro 20 gg. dalla data odierna la proposta di deliberazione relativa avente ad oggetto la risoluzione del contratto, e si impegna a trasmettere detto atto e quelli conseguenti all'ANAC .

Con osservanza .

il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe Gregori

A circular stamp with the text "UFFICIO TECNICO AREA IV" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink. The signature appears to be "G. Gregori".